



COMUNE DI MACUGNAGA

PROVINCIA DI VB

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16

OGGETTO:

TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026

L'anno duemilaventisei addì trentuno del mese di luglio alle ore diciassette e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, in Piazza Municipio n.1 convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CANDIANI STEFANO - Sindaco	Sì
2. VITTONI MAURIZIO - Vice Sindaco	Sì
3. GRAMATICA PAOLO - Assessore	Sì
4. PALA ALBERTO - Consigliere	Sì
5. IONGHI MARIA AZZURRA - Consigliere	Giust.
6. MARONE MATTIA - Consigliere	Sì
7. BORGHI MARCO - Consigliere	Sì
8. LENZI SILVANO - Consigliere	Sì
9. GAIARDELLI FRANCESCO - Consigliere	Giust.
10. VITTORE ANDREA - Consigliere	Sì
11. CORSI MAURO - Consigliere	Giust.
Totale Presenti: 8	
Totale Assenti: 3	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale MANINI ANDREA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risultano Assenti giustificati i Sigg: Ionghi Maria Azzurra, Gaiardelli Francesco e Corsi Mauro

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CANDIANI STEFANO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

<u>PARERI</u>

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Reso ai sensi Art. 49 comma 1 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Samuela Malacarne

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

La discussione ha inizio alle ore: 17,15

Relazione sul punto l'Assessore Dott. Paolo Gramatica

Non vi sono interventi da parte dei Consiglieri oggetto di verbalizzazione

Terminata l'esposizione e la discussione sul punto di cui all'oggetto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto

- dell'acquisizione dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL", come risulta dalla sottoscrizione in calce alla proposta stessa;
- della propria competenza sul tema, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000

A seguito di votazione palese per alzata di mano, con il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
8 (OTTO)	0 (ZERO)	8 (OTTO)	8 (OTTO)	0 (ZERO)

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione per l'oggetto "TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026" a seguire allegata

Su proposta del Sindaco, in considerazione della seguente motivazione:

- stante la necessità di rispettare il termine del 31.07.2026
- viene disposta ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 l'immediata eseguibilità del presente provvedimento in esito alla seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
8 (OTTO)	0 (ZERO)	8 (OTTO)	8 (OTTO)	0 (ZERO)

Comune di Macugnaga

Provincia di Verbania

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. 17 del 22/07/2026

OGGETTO:

TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026

Su proposta dell'Assessore Dott. Paolo Gramatica

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 5-quinques del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in L. 25 febbraio 2022, n. 15, così modificato dall'art. 1 comma 677, L. 30 dicembre 2025, n. 199, ha stabilito che *«... i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. »*, introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

EVIDENZIATO che il secondo capoverso del sopracitato l'art. 1, comma 5-quinques del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 ha previsto che *«Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.»*

VISTA la L. 30 dicembre 2025 n. 199, con la quale è stata approvata la Legge di Bilancio per l'anno 2026;

CONSIDERATO che, con riferimento alla TARI, nella determinazione delle tariffe occorre tenere conto delle disposizioni introdotte da ARERA con:

- deliberazione n. 57/2025/R/rif, con cui è stato avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3);
- deliberazione n. 397/2025/R/rif, nell'ambito del quale ARERA ha provveduto all'«*Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) 2026-2029*», con il relativo Allegato A, che disciplina i criteri per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento
- deliberazione n. 480/2025/R/rif, recante la valorizzazione dei parametri monetari e finanziari necessari all'applicazione del MTR-3 per il periodo regolatorio 2026-2029;
- le disposizioni contenute nell'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif concernenti la predisposizione, la validazione e la trasmissione del Piano Economico Finanziario (PEF) all'Autorità da parte dell'Ente Territorialmente Competente;
- deliberazione n. 15/2022/R/rif, recante «Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)», con la quale sono stati definiti gli standard minimi di qualità contrattuale e tecnica del servizio, articolati in schemi regolatori differenziati in funzione del livello qualitativo del servizio, applicabili dal 1° gennaio 2023 e tuttora vigenti per quanto compatibili con il periodo regolatorio in corso;

CONSIDERATO che tali disposizioni, pur essendo destinate a incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche modifiche in relazione ai termini di definizione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate dalla L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2026;

VISTO, in tal senso, l'art. 57**bis**, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di*

regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205» e, quindi, anche per l'anno 2026, non essendo ad oggi intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA;

CONSIDERATO che, in vigore di tale disposizione, anche le modalità di redazione del Piano Economico Finanziario e delle conseguenti tariffe non comportano la rigida applicazione dei parametri dettati dal D.P.R. 158/1999, essendo sufficiente indicare nelle tabelle di determinazione delle tariffe le deroghe introdotte a tali coefficienti;

VISTA, in tal senso, la deliberazione ARERA n. 57/2025/R/rif, con cui è stato avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3);

VISTO, alla luce di tali nuove disposizioni, il PEF 2026/2029 trasmesso dal Gestore del servizio, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) e integrato con i costi di competenza del Comune, da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana;

DATO ATTO che, in sede di approvazione delle tariffe della TARI, occorre tenere altresì conto delle indicazioni contenute nella Delibera ARERA n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato introdotto il «*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*»;

VISTA la Delibera n. 386/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2024, l'«*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*», introducendo due nuove componenti tariffarie (denominate $UR_{1,a}$ e $UR_{2,a}$), che riguardano:

- $UR_{1,a}$: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b *ter*) D.Lgs. 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L. 60/2022, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno;
- $UR_{2,a}$: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;

VISTO altresì il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato nella G.U. del 13 marzo 2025 n. 60, recante «*Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate*», che ha previsto una riduzione del 25 per cento della TARI o della tariffa corrispettiva per i nuclei familiari con:

- ISEE non superiore a € 9.530,00;
- ISEE fino € 20.000,00, per famiglie con almeno quattro figli a carico;

VISTA, la Deliberazione n. 133/2025/R/RIF, con cui ARERA, in attuazione di tale D.P.C.M. e ponendosi come obiettivo quello di armonizzare il nuovo meccanismo perequativo legato al *bonus* rifiuti con i meccanismi perequativi istituiti con Delibera n. 386/2023/R/RIF, ha modificato l'Allegato A alla medesima Delibera n. 386/2023/R/RIF, istituendo un'ulteriore componente perequativa unitaria (denominata $UR_{3,a}$), con unità di misura per anno attualmente fissata in € 6,00 per utenza;

Vista la Deliberazione n. 355/2025/R/rif di ARERA, rubricata "*Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO*";

Visto l'allegato A) alla Deliberazione di ARERA n. 355/2025/R/rif, modificato e integrato con deliberazione 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif e con deliberazione 20 gennaio 2025, 2/2026/R/com, rubricato "*Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)*";

Vista la Deliberazione di ARERA n. 123/2026/R/rif rubricata "*Semplificazione della Disciplina relativa al Bonus Rifiuti di cui al TUBR e disposizioni transitorie per il 2026*"

DATO ATTO che le componenti perequative $UR_{1,a}$, $UR_{2,a}$ e $UR_{3,a}$, non sono destinate a trovare applicazione diretta all'interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento;

CONSIDERATO che, nella definizione delle tariffe della TARI, occorre tenere inoltre in considerazione le modifiche introdotte al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, non prevedendo più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, così come la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole, in relazione alle superfici produttive di rifiuti speciali), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI degli anni 2021-2025, in particolare a fronte della modifica introdotta dal D.Lgs. 116/2020 all'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, prevedendo la possibilità per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lettera b *ter*), punto 2, che li conferiscono per almeno un biennio al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto

che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi di essere escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI;

CONSIDERATO che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2026 del Comune di Macugnaga, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate "Linee Guida", ammonta ad € 306.167,00 e che quindi l'importo del Piano Finanziario complessivo è corrispondente all'importo sopra indicato;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

PRESO ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macro categorie di utenze come segue:

TOTALE ENTRATE TARIFFARIE DI PARTE FISSA	143.754,00	% Calcolata	% Corretta
Entrate tariffarie di parte fissa attribuite alle utenze domestiche	130.816,14	91,65	91,00
Entrate tariffarie di parte fissa attribuite alle utenze non domestiche	12.937,86	8,35	9,00

TOTALE ENTRATE TARIFFARIE DI PARTE VARIABILE	162.413,00	% Calcolata	% Corretta
Entrate tariffarie di parte variabile attribuite alle utenze domestiche	113.689,10	60,99	70,00
Entrate tariffarie di parte variabile attribuite alle utenze non domestiche	48.723,90	39,01	30,00

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte

variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche:

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,840	0,92681	0,77852	0,600	107,84641	0,33524	21,69266
Utenza domestica (2 componenti)	0,980	0,92681	0,90827	1,400	107,84641	0,33524	50,61620
Utenza domestica (3 componenti)	1,080	0,92681	1,00095	1,800	107,84641	0,33524	65,07797
Utenza domestica (4 componenti)	1,160	0,92681	1,07510	2,200	107,84641	0,33524	79,53975
Utenza domestica (5 componenti)	1,240	0,92681	1,14924	2,900	107,84641	0,33524	104,84785
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,300	0,92681	1,20485	3,400	107,84641	0,33524	122,92506

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,320	0,56034	0,17931	2,600	0,29120	0,75712
102-Campeggi, distributori carburanti	0,500	0,56034	0,28017	3,000	0,29120	0,87360
103-Stabilimenti balneari	0,380	0,56034	0,21293	3,110	0,29120	0,90563
104-Esposizioni, autosaloni	0,300	0,56034	0,16810	2,500	0,29120	0,72800
105-Alberghi con ristorante	1,070	0,56034	0,59956	5,500	0,29120	1,60160
106-Alberghi senza ristorante	0,800	0,56034	0,44827	5,000	0,29120	1,45600
107-Case di cura e riposo	0,600	0,56034	0,33620	4,000	0,29120	1,16480
108-Uffici, agenzie	1,000	0,56034	0,56034	8,210	0,29120	2,39075
109-Banche, istituti di credito e studi professionali	0,550	0,56034	0,30819	4,500	0,29120	1,31040
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,870	0,56034	0,48750	7,110	0,29120	2,07043
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,070	0,56034	0,59956	8,800	0,29120	2,56256
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,720	0,56034	0,40344	5,900	0,29120	1,71808
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,920	0,56034	0,51551	7,550	0,29120	2,19856
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,430	0,56034	0,24095	3,500	0,29120	1,01920
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,550	0,56034	0,30819	4,500	0,29120	1,31040
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,000	0,56034	1,68102	22,00 0	0,29120	6,40640
117-Bar, caffè, pasticceria	2,000	0,56034	1,12068	30,00 0	0,29120	8,73600
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,760	0,56034	0,98620	14,43 0	0,29120	4,20202
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,540	0,56034	0,86292	12,59 0	0,29120	3,66621
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,060	0,56034	3,39566	49,72 0	0,29120	14,47846
121-Discoteche, night club	1,040	0,56034	0,58275	5,000	0,29120	1,45600
122-Rifugi	0,000	0,56034	0,00000	0,000	0,29120	0,00000

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate;

VISTA la deliberazione di C.C. n.15 del 30/04/2025 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2025;

ACQUISITO

- il parere di regolarità tecnica espresso, dal responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere di regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio economico e finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI

- Lo Statuto del Comune;
- Il D.Lgs. 267/2000;
- Il D.Lgs. 33/2013
- Il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI

DELIBERA

1. **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di dare atto** che le tariffe TARI 2026 risultano conformi alla disposizione dettata dal sopra richiamato art. 57**bis**, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013;
3. **di approvare** le tariffe TARI per l'anno 2026 secondo lo schema di seguito riportato, dando atto che – sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 446/1997, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 388/2000 e dall'art. 27, comma 8 L. 448/2001, poi integrato dall'art. 3, comma 5**quiquies** D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022 – le tariffe approvate con il presente provvedimento avranno efficacia dal 1° gennaio 2026, essendo state adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione della manovra TARI da parte dei Comuni, in deroga al termine generale fissato per l'approvazione del bilancio di previsione:

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,840	0,92681	0,77852	0,600	107,84641	0,33524	21,69266
Utenza domestica (2 componenti)	0,980	0,92681	0,90827	1,400	107,84641	0,33524	50,61620
Utenza domestica (3 componenti)	1,080	0,92681	1,00095	1,800	107,84641	0,33524	65,07797
Utenza domestica (4 componenti)	1,160	0,92681	1,07510	2,200	107,84641	0,33524	79,53975
Utenza domestica (5 componenti)	1,240	0,92681	1,14924	2,900	107,84641	0,33524	104,84785
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,300	0,92681	1,20485	3,400	107,84641	0,33524	122,92506

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,320	0,56034	0,17931	2,600	0,29120	0,75712
102-Campeggi, distributori carburanti	0,500	0,56034	0,28017	3,000	0,29120	0,87360
103-Stabilimenti balneari	0,380	0,56034	0,21293	3,110	0,29120	0,90563
104-Esposizioni, autosaloni	0,300	0,56034	0,16810	2,500	0,29120	0,72800
105-Alberghi con ristorante	1,070	0,56034	0,59956	5,500	0,29120	1,60160
106-Alberghi senza ristorante	0,800	0,56034	0,44827	5,000	0,29120	1,45600
107-Case di cura e riposo	0,600	0,56034	0,33620	4,000	0,29120	1,16480
108-Uffici, agenzie	1,000	0,56034	0,56034	8,210	0,29120	2,39075
109-Banche, istituti di credito e studi professionali	0,550	0,56034	0,30819	4,500	0,29120	1,31040
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,870	0,56034	0,48750	7,110	0,29120	2,07043
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,070	0,56034	0,59956	8,800	0,29120	2,56256
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,720	0,56034	0,40344	5,900	0,29120	1,71808
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,920	0,56034	0,51551	7,550	0,29120	2,19856
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,430	0,56034	0,24095	3,500	0,29120	1,01920
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,550	0,56034	0,30819	4,500	0,29120	1,31040
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,000	0,56034	1,68102	22,00 0	0,29120	6,40640
117-Bar, caffè, pasticceria	2,000	0,56034	1,12068	30,00 0	0,29120	8,73600
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,760	0,56034	0,98620	14,43 0	0,29120	4,20202
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,540	0,56034	0,86292	12,59 0	0,29120	3,66621
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,060	0,56034	3,39566	49,72 0	0,29120	14,47846
121-Discoteche, night club	1,040	0,56034	0,58275	5,000	0,29120	1,45600
122-Rifugi	0,000	0,56034	0,00000	0,000	0,29120	0,00000

4. **di riservarsi**, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;
5. **di stabilire** che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2026, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, che si

renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2025 in acconto e delle tariffe 2026 a conguaglio;

6. **di stabilire** che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti ai fini TARI per l'anno 2026 saranno riscossi in 2 rate consecutive, alle seguenti scadenze:

- 01/09/2026;

- 01/12/2026.

7. **di dare atto che**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2026, sulla base di quanto disposto dall'art. 15*bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

8. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) stante la necessità di rispettare il termine del 31.07.2026;

9. **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
CANDIANI STEFANO

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

IL SEGRETARIO COMUNALE
MANINI ANDREA

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio, nella sede del Comune, oggi 10/08/2026 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al 24/08/2026

II SEGRETARIO COMUNALE
MANINI ANDREA

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile dal 31/07/2026 ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

II SEGRETARIO COMUNALE
MANINI ANDREA

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

10/08/2026 Dr. MANINI ANDREA